Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì, 10 giugno | Numero 136

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

. . . .

Sua Maestà il Re, con decreto in data 9 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per la marina, rassegnate dall'on. avv. Nicolò Tortorici, già deputato al Parlamento.

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 maggio 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Severo (Foggia).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di S. Severo, sorta dalle elezioni generali del 24 ottobre 1920, ha tenuto sempre, nell'esplicazione del suo mandato, un contegno partigiano e settario, esibendosi in atti illegali ed abusivi, mentre non è stata capace di affrontare e risolvere i problemi che interessano l'azienda ed ha così determinato nella popolazione un vivissimo malcontento il quale si è manifestato in pubbliche dimostrazioni seguite da tentativi di invasione nel palazzo municipale, sempre respinti dalla forza pubblica.

Tre circostanze si sono ora aggiunte a rendere più grave la situazione, e cioè le dimissioni della minoranza consigliare, l'arresto di alcuni amministratori e la decisione della G. P. A. che annulla per brogli le operazioni elettorali dell'ottobre scorso.

E poichè tutto ciò ha determinato una profonda reazione contro l'Amministrazione ed un pericolo permanente per l'ordine pubblico tanto che in questi ultimi tempi gli uffici comunali hanno potuto funzionare soltanto sotto la protezione della forza, il prefetto ha dovuto vietare a tempo indeterminato le manifestazioni pubbliche nel Comune ed affidare ad un commissario la gestione della civica azienda.

In tale stato di cose e poichè ogni eventuale ritorno degli amministratori al potere sarebbe causa di gravi perturbamenti, si rende indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Severo, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Salvatore Tranchida è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 21 maggio 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sassuolo (Modena).*

SIRE!

I consiglieri comunali di Sassuolo hanno dato le dimissioni.

Urgendo assicurare il funzionamento dei servizi pubblici in quel Comune, si ravvisa necessario provvedere, anche per ragioni di ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sassuolo, in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Alfredo Vaccari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 7 giugno 1921 (Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	167 35	Praga	29 —
Londra	79 90	Belgio	167 31
Svizzera	353 75	Olanda	6 84
Spagna	—	Pesos oro	15 80
Berlino	31 60	Pesos carta	6 60
Vienna	4 50	New-York	20 94

Oro 316 79

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 49	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 59	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 aprile 1921:

Orpianese cav. Gaetano — Del Signore cav. Giuseppe — Cortese cav. Alberto — Galiani cav. Vittorio — Rean cav. Tribuzio — Vaglieco cav. Alessandro — Nicolini cav. Salvatore — Canli cav. Michele — Libois cav. Giuseppe — Russi cav. Salvatore — Piatti cav. Ercole — Barbieri cav. Umberto — Rolando cav. Silvio — Longo cav. Giovanni — Coriana-Maineri cav. Michele — Caprino cav. Adolfo — Masola cav. Francesco — Bogi cav. Giuseppe — Mortara cav. Nino — Palazzi-Trivelli cav. Ottorino — Farinetti cav. Lorenzo — Allocco cav. Camillo — Rubino cav. Aurelio — Lama cav. Francesco — Morgantini cav. Mario — Marri cav. Mario — Casolini cav. Pasquale — Nosati cav. Giuseppe — Massaglia cav. Francesco — Tolino cav. Giovan Battista — Gabbrielli cav. Mario — Fulvirenti cav. Francesco.

Capitani.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data per ciascuno indicata e sono contemporaneamente richiamati in servizio con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Con R. decreto del 6 marzo 1921:

Petroni Alberto, dal 25 novembre 1920.
De Albertis Carlo, dal 5 novembre 1920.
Caddemi Salvatore, dal 20 luglio 1920.

I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo dalla data per ognuno indicata:

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Grillo Giuseppe, dal 7 marzo 1921.
Conte Giovanni, dal 16 marzo 1921.

I seguenti capitani di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° maggio 1917:

Ceva Vittorio — Garati Francesco.

Con anzianità 1° marzo 1918:

Chierriconi Leonida.

Con anzianità 1° aprile 1918:

Iafrancesco Italo.
Ferretti Gaetano, capitano, l'anzianità nel grado attuale, è portata dal 25 ottobre 1916, al 21 settembre 1915.
Gattagrisa Vincenzo, capitano, le anzianità nel grado di tenente ed in quello attuale, sono rispettivamente portate dal 23 al 1° aprile 1916 e dal 23 agosto al 28 giugno 1917.
Renetti Alberto, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 ottobre nella parte che si riferisce al richiamo dall'aspettativa per riduzione di quadri.
Anselmi Antonio, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, rettificato il R. decreto 4 luglio 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per sospensione dall'impiego, nel senso che tale collocamento deve intendersi effettuato dal 1° luglio 1920.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 marzo 1921:

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data per ciascuno indicata e sono contemporaneamente richiamati in servizio con decorrenza per gli assegni dalla data stessa:

Fischietti Ugo, dal 26 novembre 1920.
Blasi Wapter Carlo, dal 26 ottobre 1920.
Pappagallo Arturo, dal 15 id.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

I seguenti tenenti di complemento sono nominati, sottotenenti in servizio attivo permanente, con riserva di anzianità relativa.

Con anzianità 1° settembre 1917:

Mazzanti Ugo.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Zanotto Mario — Agnesa Arturo — Amassari Giuseppe — Cagnassi Bonifacio.

Con anzianità 1° febbraio 1918:

Agostino Nicola.

Con anzianità 1° marzo 1918:

Lovaglio Enrico.

Con anzianità 1° gennaio 1919:

Ferrante Arturo — Vozzi Franco.

Con anzianità 1° febbraio 1919:

Ortali Oreste — Caroprese Pasquale.

Con anzianità 1° aprile 1919:

Iervolino Roberto.
Greco Gaetano, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, dal 1° maggio 1921.
Ialla Davide, tenente, sono revocati e considerati come non avvenuti i decreti Luogotenenziali 7 gennaio e 18 marzo 1917, nella parte che rispettivamente si riferisce alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente ed alla promozione a tenente in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale.

Sottotenenti.

I seguenti sottotenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° novembre 1915:

Bertoli Giuseppe.

Con anzianità 1° marzo 1919:

Cantone Salvatore.

Con anzianità 1° aprile 1919:

Cipriani Alfredo.
Pesce Giuseppe, sottotenente, sono revocati e considerati come non avvenuti i due Regi decreti 5 agosto 1919 nella parte che rispettivamente si riferisce alla nomina a sottotenente di complemento ed alla nomina in servizio attivo permanente.
Bianchi Aurelio, sottotenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1917, nella parte che rispettivamente si riferisce alla revoca della promozione a tenente di complemento e della nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 31 marzo 1921:

Videtta Pasquale, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 2 marzo 1921.
Ruffo Fulco, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 6 ottobre 1920, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Campanari Francesco, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 aprile 1920, richiamato in servizio effettivo dal 12 ottobre 1920.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 aprile 1921:

Albizzi Gastone — Siccardi Inigo.

Tenenti.

Con R. decreto del 31 marzo 1921:

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Darbesio Bartolomeo, dal 14 marzo 1921.
Gobetti Abramo, dal 24 febbraio 1921.
Alfonso Emilio, dal 2 marzo 1921.
Sartori Vincenzo, dal 18 febbraio 1921.

Con R. decreto del 31 marzo 1921:

Fiorentin Pasquale, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 12 luglio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 12 novembre 1920.

Corpo sanitario militare.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

I seguenti tenenti colonnelli medici sono collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 20 aprile 1921:

Massari cav. Giuseppe — Mendes cav. Guido.

Maggiori.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Migliacci cav. Giovanni, maggiore medico, collocato in aspettativa

per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 28 febbraio 1920.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

I seguenti maggiori medici sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 aprile 1921:

Bilotta cav. Vincenzo — Picone cav. Bartolomeo — Gallia cav. Amelio — Gangi cav. Salvatore — Donati cav. Giuseppe — Mazzetti cav. Carlo — Molino cav. Carlo — Solari cav. Cesare — Formiggini cav. Manlio — Taugheroni cav. Dante — Albanese cav. Ricciotti — Pilato cav. Adolfo.

Capitani.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Mura Salvatore, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 7 marzo 1921.

Bartolone Gioachino, capitano medico, in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio effettivo dal 1° febbraio 1921.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

De Falco Ettore, capitano medico, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, distretto di Avellino, dal 1° maggio 1921.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Maggiori.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Lovadina cav. Enrico, maggiore commissario, in aspettativa per riduzioni di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 aprile 1921.

Chiesi cav. Federico, maggiore commissario, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 aprile 1921.

Ufficiali di sussistenza.

Maggiori.

Con R. decreto del 20 marzo 1921:

Ugnera cav. Carlo, maggiore sussistenza, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Corpo di amministrazione.

Maggiori.

Con R. decreto del 7 aprile 1921:

Brusa cav. Francesco, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 18 aprile 1921.

Citi cav. Flaminio, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 19 aprile 1921.

Corpo della giustizia militare.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 7 aprile 1921:

Finiti cav. Giuseppe, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee, non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo nel corpo stesso, con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1921.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale d'ordine.

Con R. decreto del 24 marzo 1921:

Battisti Antonio, applicato amministrazioni militari dipendenti, transitato dal 1° aprile 1921, nel ruolo degli applicati dell'amministrazione centrale.

Massa cav. Floriano, applicato amministrazione centrale della guerra, transitato dal 1° aprile 1921, nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

Topografi.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Gati cav. Michele, topografo capo di 1ª classe, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 22 ottobre 1920:

Troise Giustino, topografo di 1ª classe, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 2 giugno 1920.

Personale insegnante civile.

Maestri civili di scherma.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Guasti cav. Carlo, maestro civile di scherma di 1ª classe, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 13 maggio 1920:

Sabbatini cav. Nicola, primo ragioniere geometra di 1ª classe, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dall'11 maggio 1920.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Di Iorio cav. Felice, ragioniere geometra capo, dispensato dal servizio dal 1° agosto 1920 ed ammesso a far valere i titoli per la pensione spettantegli.

Con R. decreto del 31 marzo 1921:

Ceroni Ermanno, ragioniere geometra del genio, collocato a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 1600, dal 1° aprile 1921.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Acconciagioco cav. Alfonso, primo ragioniere d'artiglieria, dispensato dal servizio dal 1° agosto 1920 ed ammesso a far valere i titoli per la pensione spettantegli.

Con R. decreto del 5 agosto 1920:

Baia cav. Michele, primo ragioniere d'artiglieria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 6 agosto 1920.

Ugenti cav. Michele, ragioniere capo d'artiglieria di 2ª classe, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 21 dicembre 1919.

Balp cav. Ludovico, ragioniere capo, collocato a sua domanda in aspettativa per infermità comprovata dal 1° marzo 1921, con l'annuo assegno di L. 4300.

Capitecnici d'artiglieria e del genio.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Ercole Salvatore, primo capotecnico d'artiglieria di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio dal 31 dicembre 1919.

Con R. decreto del 5 agosto 1920:

Panacchia cav. Antonio, primo capotecnico d'artiglieria, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° agosto 1920

Turani cav. Mauro, capotecnico capo di 2ª classe, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

Orengo cav. Luigi, capotecnico capo di 2ª classe, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° settembre 1920.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

I seguenti applicati delle Amministrazioni militari dipendenti sono promossi archivisti, con lo stipendio annuo di L. 5000 dal 1° dicembre 1919:

Trapolino Giovanni — Zurla Carlo — Ferrara Alberico — Romagnoli Carlo — Ascari Armando — Palumbo Edoardo — Migliavacca Bernardo — Esposito Pasquale — Rocco Giuseppe — Giardina Nicolò.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

Michelini Timoteo, ufficiale d'ordine, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

Iorio Giuseppe, ufficiale d'ordine, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dall'8 giugno 1920.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 14 maggio 1920:

Pisani Pietro, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Toffanin Vincenzo, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 marzo 1920.

Rabando Baldassarre, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Con R. decreto del 16 maggio 1920:

Giuliani Nicola, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Galaggi Giuseppe, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920.

Rufino Vincenzo, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 16 luglio 1920.

Vergano Emiliano, assistente, collocato a riposo per età o per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Battaglia Emanuele, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Giglioni Raffaele, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Mazzari Luigi, assistente, collocato a riposo per età o per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Caiazzo Francesco, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920.

Pisinicca Alfonso, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920.

Bersezio Pietro, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Guidi Pio, assistente, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 14 maggio 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali.

Maggiori.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Bartoni cav. Paolo, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920 ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Silva cav. Giuseppe, colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 28 marzo 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Moretti cav. Antonio, colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 28 marzo 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Del Boca cav. Giovanni, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 21 ottobre 1919 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Maggiori.

Lamia cav. Angelo, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 7 novembre 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Capitani.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Benamati Filippo, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 26 ottobre 1919 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Chiericoni cav. G. Battista, colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 20 luglio 1919, nella parte che si riferisce alla sua promozione a colonnello in congedo provvisorio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 marzo 1921:

Bellavia cav. Giovanni, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Chiericoni cav. Giov. Battista, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Sandon cav. Arturo, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 16 gennaio 1921:

Scappucci cav. Ferruccio, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 29 agosto 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 6 febbraio 1921:

Maggiori.

Zinno cav. Pasquale, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 29 ottobre 1920, relativo al suo collocamento in congedo provvisorio.

CONCORSI

Opera di previdenza per gli impiegati dello Stato
Via Goito n. 4 - Roma

AVVISO DI CONCORSO

In conformità della deliberazione in data 27 maggio 1921, del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e in base alle disposizioni del R. decreto-legge 23 febbraio 1920, n. 219, e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422:

È aperto un concorso, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato e della R. Casa, morti in attività di servizio, per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1921-922, di:

n. 70 posti gratuiti in Convitti maschili;

n. 25 posti gratuiti in Convitti femminili;

n. 5 posti gratuiti, in Convitti, da conferirsi ad orfani od orfane d'impiegati morti in guerra;

n. 135 borse di studio ad orfani od orfane;

n. 15 borse di studio ad orfani od orfane d'impiegati morti in guerra.

L'importo delle borse di studio per l'anno scolastico 1921-922 è fissato in L. 900 per le scuole medie inferiori e le scuole professionali e agrarie di 2° grado, in L. 1200 per le scuole medie superiori e le scuole professionali ed agrarie di 3° grado e in L. 2000 per le Università e per gli altri Istituti di istruzione superiore.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

Al concorso possono partecipare anche gli orfani e le orfane di impiegati civili di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, data di istituzione dell'Opera di previdenza.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso bandito in ciascun anno, per un posto gratuito o per una borsa. Ne possono partecipare due se gli orfani minorenni siano più di cinque, ovvero siano privi di ambedue i genitori.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei Convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggono almeno il diploma di maturità e non siano per più di due anni in ritardo con gli studi, tenuto conto dell'età prescritta per l'inizio del corso d'istruzione elementare obbligatorio.

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 agosto 1921 all'Opera di previdenza, via Goito, n. 4, Roma, corredate di tutti i documenti.

Le domande che non saranno state presentate o non saranno state perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda ed i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa. (Art. 19 R. decreto 23 febbraio 1920, n. 219, e art. 92 regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui agli articoli 63 e 74 del regolamento sopracitato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 aprile 1921.

Per concorrere ad un posto gratuito o ad una borsa di studio si deve inviare:

1° la domanda nella quale deve essere indicato:

a) la qualifica dell'impiegato;

b) l'Amministrazione alla quale apparteneva;

c) l'indirizzo preciso della vedova o del rappresentante legale dell'orfano;

d) il nome dell'orfano che concorre;

e) se si domanda l'ammissione in Convitto o una borsa di studio;

f) quali corsi di istruzione si desideri far seguire o continuare all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole professionali od agrarie e di quale genere.

2° l'atto di morte dell'impiegato. (Legalizzato dal presidente del tribunale);

3° l'atto di matrimonio dell'impiegato. (Legalizzato dal presidente del tribunale);

4° l'atto di nascita dell'orfano che concorre. (Legalizzato dal presidente del tribunale);

5° il decreto con il quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione;

6° un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

a) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi.

b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani. (Deve essere autenticato dal prefetto).

7° un certificato, rilasciato dalle autorità scolastiche, dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami di luglio 1921, e per gli studenti universitari, un certificato dei voti ottenuti in ciascun esame nei vari anni, con dichiarazione del corso al quale lo studente è iscritto.

(I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco e dal prefetto).

8° un certificato dell'Agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti dalle persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 6;

9° un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano, qualora questi domandi il ricovero. (Deve essere autenticato dal sindaco e dal prefetto).

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

10° l'atto di morte della moglie dell'impiegato, se l'orfano che concorre è privo di madre. (Deve essere legalizzato dal presidente del tribunale);

11° per l'orfano di impiegato morto in guerra, un certificato del sindaco dal quale risulti il numero del certificato di iscrizione o l'ammontare della pensione di guerra assegnata alla vedova o all'orfano. Saranno preferiti nella graduatoria gli orfani che dimostreranno che l'impiegato è morto in combattimento, al qual fine dovrà prodursi copia autentica dell'atto di morte o dell'atto con cui fu dichiarata la dispersione in combattimento.

Avvertenze. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 10 non debbono essere inviati qualora fossero già stati presentati all'Opera di previdenza per la liquidazione dell'assegno vitalizio.

Gli orfani ammessi dovranno entrare in convitto ed essere poi permanentemente forniti a cura e spese delle rispettive famiglie del corredo prescritto dal convitto, esclusa la divisa.

Sulle pensioni liquidate in base al R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, e sugli assegni vitalizi conferiti dall'Opera di previdenza si eseguirà, nel caso di conferimento di un posto in convitto, la detrazione cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1920, n. 219.

Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. decreto-legge 23 febbraio 1920, n. 219, e del regolamento ap-

provato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, anche che non siano riportate nel presente bando.

Roma, 1° giugno 1921.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza
Rainaldi.

Visto: Il presidente del Consiglio d'amministrazione
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza
Venosta.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

BANDO DI CONCORSO

ai posti di insegnanti di meccanica, macchine e disegno relativo nei RR. Istituti industriali.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero dell'industria e del commercio (Ispettorato generale insegnamento industriale) i concorsi alle cattedre seguenti:

1. Meccanica e disegno relativo nel R. Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma.
2. Meccanica generale ed applicata e relative esercitazioni grafiche nella scuola di 2° e 3° grado del R. Istituto industriale «Omar» di Novara.
3. Meccanica e disegno relativo nella scuola di 2° e 3° grado di Reggio Calabria.
4. Macchine termiche, idrauliche, idrómere e disegno relativo nel R. Istituto industriale «Omar» di Novara.
5. Macchine e disegno relativo nelle scuole di 2° e 3° grado del R. Istituto industriale di Reggio Calabria.

Per le dette cattedre è stabilito lo stipendio annuo lordo di lire 6000, oltre le indennità caro-viveri e le eventuali indennità di laboratorio in misura non superiore a lire 1000. La nomina definitiva è valutata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali l'insegnante nominato sarà sottoposto ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità l'insegnante acquista il diritto a sette aumenti quadriennali di cui quattro di lire 800 e tre di lire 700 ciascuno sino a raggiungere lo stipendio massimo di lire 11,300.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo appena ottenuta la stabilità di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni od in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente un giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinunzia del primo ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia sempre in ordine di graduatoria essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale insegnamento industriale) su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira.

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea di ingegnere;

6° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati;

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti inviati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno portare all'esterno in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti,

(1) Art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di lire 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 25 maggio 1921.

Per il ministro
RUBILLI.

BANDO DI CONCORSO
al posto di insegnante di italiano, storia e geografia nella R. scuola industriale di Pisa.

È aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato generale insegnamento industriale) il concorso al posto di insegnante di italiano, storia e geografia, nella Regia scuola industriale di Pisa, con l'obbligo dell'insegnamento anche nella sezione arti decorative.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 5500, oltre l'indennità caro viveri.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità l'insegnante prescelto continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 5500 con diritto a 7 aumenti quadriennali di cui 4 di L. 800 e 3 di L. 700 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9900.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni o in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito o, non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare, riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinunzia del primo ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altro scuole dello stesso carattere o grado di quella per la quale è aperto il concorso purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dall'approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° laurea in lettere;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco, in carta libera e in duplice esemplare, dei documenti, dei lavori e delle pubblicazioni presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che credessero opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle e i pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno portare all'esterno in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume nessuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti, che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 25 maggio 1921.

Pel ministro
RUBILLI.

(1) Art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917, tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di lire 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.